



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 1 giugno 2021*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI DELL'8 E DEL 9 GIUGNO 2021

1. Riforma delle banche di credito cooperativo: dubbi della Cassazione sulle modalità di esercizio dell'opzione *way out*
2. Emergenza COVID 19: è legittimo lo stop fino al 30 giugno 2021 delle procedure di esecuzione immobiliare sull'abitazione principale del debitore?

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica dell'8 e nella camera di consiglio del 9 giugno 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma 1 giugno 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 31 maggio 2021

## UDIENZA PUBBLICA 8 GIUGNO 2021

### RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE C.D. *WAY-OUT*

*Banca e istituti di credito - Riforma delle banche di credito cooperativo - Banche di credito cooperativo con patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro - Disciplina delle modalità di esercizio dell'opzione c.d. way out.*

**(R.O. 183/2020)**

La Corte di cassazione solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3-ter e 3-quater (quest'ultimo, limitatamente alle parole «al netto del versamento di cui al comma 3-ter», di cui al primo periodo, e alle parole «e 3-ter», di cui al terzo periodo), del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 2016, n. 49.

Il rimettente, muovendo da alcuni dei dubbi di costituzionalità sollevati dalla parte, preliminarmente ricostruisce la *ratio* sottesa alla riforma delle banche di credito cooperativo (BCC), volta a rimediare alle debolezze del modello organizzativo del credito cooperativo attraverso il rafforzamento dei relativi patrimoni nella misura necessaria a risolvere eventuali situazioni di crisi, con l'obiettivo di accrescere la competitività in un contesto europeo caratterizzato da profondi mutamenti sul piano delle regole prudenziali, dell'attività di vigilanza e del livello di concorrenza. Lo strumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo è stato individuato nell'adesione delle BCC a un gruppo bancario cooperativo (GBC) con al vertice una capogruppo in forma di società per azioni, avente un determinato patrimonio minimo e poteri di direzione e coordinamento sulle banche cooperative affiliate. Con l'adesione al GBC la banca affiliata continua ad operare con il suo regime, non determinandosi alcuna conseguenza sul suo patrimonio. In alternativa a tale percorso la riforma ha previsto come prima opzione, la trasformazione in società per azioni o, in alternativa, la liquidazione. All'esercizio dell'opzione della trasformazione in s.p.a., così come per la liquidazione, consegue la devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, restando fermo quanto previsto dall'art. 150-bis, comma 5, del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), come modificato dal d.l. n. 18 del 2016. Tuttavia, osserva il giudice *a quo*, proprio questa disposizione ha subito la più rilevante modifica in sede di conversione del decreto-legge incidendo sulle modalità di esercizio di quella che si è configurata come un'ulteriore opzione. Il rimettente procede, quindi, alla ricostruzione della successione normativa. La previsione dell'art. 150-bis, comma 5, del T.U.B., come inizialmente modificata dal d.l. n. 18 del 2016, escludeva l'effetto devolutivo, nonostante la trasformazione in s.p.a., per le BCC con patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, e, in tal caso, si prevedeva che le riserve venissero affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza. In sede di conversione del d.l. n. 18 del 2016 nella legge n. 49 del 2016, il secondo e terzo periodo del comma 5 dell'art. 150-bis del T.U.B., recanti tali previsioni, sono stati soppressi e sono stati aggiunti all'art. 2 del citato decreto-legge i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater che hanno ridisegnato le modalità di esercizio della c.d. *way out* e



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

sui quali si concentrano i dubbi di legittimità costituzionale. Le disposizioni introdotte prevedono, per le BCC con patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro al 31 dicembre 2015, la possibilità di optare - in alternativa all'adesione a un GBC - per il conferimento dell'azienda bancaria a una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, e dispongono l'obbligo di versare al bilancio dello Stato, all'atto del conferimento, un importo pari al 20 per cento del predetto patrimonio netto. Viene così consentito di derogare espressamente all'art. 150-bis, comma 5, del d.lgs. n. 385 del 1993 che, altrimenti, avrebbe comportato la devoluzione del patrimonio della conferente ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Corte di cassazione, aderendo all'interpretazione della Commissione tributaria regionale, ritiene che il previsto versamento al bilancio dello Stato sia configurabile come un'imposta sul patrimonio netto dell'impresa e sospetta che la sua conservazione, rispetto all'originaria finalità di affrancazione delle riserve che altrimenti sarebbero state oggetto di devoluzione cessando la finalità di mutualità prevalente, presenti dei profili di contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. Il rimettente dubita della ragionevolezza dell'imposizione con riferimento alla *ratio* della riforma delle BCC dal momento che l'ente, attraverso il conferimento dell'azienda bancaria nella s.p.a. di nuova costituzione, pur trasformatosi, continua ad operare nel settore della mutualità attraverso il possesso delle azioni della società conferitaria e rileva che difetterebbe uno specifico indice di capacità contributiva a giustificazione, anche se nell'ambito di una disciplina transitoria, del prelievo. La Corte di cassazione rimettente ritiene anche che non siano manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 41, 45 e 47 della Costituzione per contrasto con i principi della concorrenza, con la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità prevalente e senza fini di speculazione privata, nonché con il principio della tutela del risparmio.

### **Norma censurata**

**D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 (1)**

**Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.**

-----  
(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 aprile 2016, n. 49.  
-----

### **Art. 2. Disposizioni attuative**

(omissis)

**3.** Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.

**3-bis.** In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

**3-ter.** All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

**3-quater.** A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine stabilito dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3.

---

### CAMERA DI CONSIGLIO 9 GIUGNO 2021

#### **MISURE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI AVENTI AD OGGETTO L'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL DEBITORE**

*Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione, fino al 30 giugno 2021, di ogni procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore.*

**(R.O. 40/2021)**

*Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga, inizialmente al 31 dicembre 2020 e, successivamente, al 30 giugno 2021, della sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, prevista dall'art. 54-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020 - Inefficacia di ogni procedura per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 cod. proc. civ., avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020.*

**(R.O. 51/2021)**

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (r.o. n. 40/2021) rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dagli artt. 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 183 (rispettivamente convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 dicembre 2020, n. 176 e 26 febbraio 2021, n.21). La disposizione, nell'ambito delle misure connesse all'emergenza da COVID-19, disponeva, nella sua prima formulazione, la sospensione per sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 18 del 2020, di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Le disposizioni successivamente intervenute hanno prorogato il termine di sospensione dapprima al 31



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

dicembre 2020 e, da ultimo, al 30 giugno 2021. A parere del rimettente la disposizione censurata ha introdotto nell'ordinamento un'ipotesi di sospensione che appare pregiudizievole per i creditori in contrasto il diritto alla tutela giurisdizionale affermato dall'art. 24, primo comma, della Costituzione realizzandosi un ostacolo processuale alla fase esecutiva della tutela del diritto in assenza di un apprezzabile vantaggio di altri beni di rango costituzionale. Secondo il rimettente, difatti, la norma non appresterebbe alcun vantaggio per la salute individuale o collettiva e il legislatore non sembrerebbe aver ponderato il pregiudizio che la sospensione rischia di arrecare agli interessi dei creditori in un momento di crisi economica in contrasto con gli artt. 3, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione. La sospensione, determinando una protrazione dei tempi di definizione del processo di espropriazione, non sarebbe compatibile con l'art. 111, secondo comma della Costituzione con riguardo, in particolare, alla violazione del principio della ragionevole durata del processo. Per il rimettente sarebbe violato anche l'art. 117, primo comma della Costituzione, evocato in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione per l'incidenza sulla ragionevole durata del processo e per la tutela del diritto al rispetto dei propri beni, nei quali rientrano anche i diritti di credito derivanti da una decisione giudiziaria.

Il Tribunale di Rovigo (r.o. n. 51/2021) solleva analoghe questioni di legittimità costituzionale censurando, in particolare, gli artt. 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 183 (rispettivamente convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 dicembre 2020, n. 176 e 26 febbraio 2021, n. 21) in quanto l'inefficacia dei nuovi pignoramenti, disposta dall'art. 4, e le proroghe all'efficacia dell'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, sarebbero confliggenti con gli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 della Costituzione. Il rimettente sottolinea, in particolare, il contrasto con il riconoscimento costituzionale dell'iniziativa economica privata e il pregiudizio derivante dalla sospensione per l'affidamento dell'imprenditore sulla stabilità del sistema, sulla certezza e speditezza delle procedure di recupero dei crediti, mezzo di finanziamento dell'impresa. Secondo la ricostruzione del rimettente mancherebbero, nel caso di specie, i presupposti individuati dalla Corte costituzionale per ritenere legittimi gli interventi limitativi dell'iniziativa economica, della libertà d'impresa e dell'affidamento dei cittadini. A parere del rimettente sarebbe ravvisabile una *ratio* della norma non tanto legata all'emergenza sanitaria, quanto riferibile alla tutela del bisogno abitativo di una categoria di cittadini produttiva di un effetto posto a carico della parte contrapposta al debitore esecutato. Tale parte, peraltro, si vedrebbe preclusa - in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione - anche la possibilità di acquisire la proprietà del bene tramite proposizione dell'istanza di assegnazione, in caso di asta deserta. Il rimettente lamenta, altresì, la violazione del principio della tutela del risparmio nonché della tutela giurisdizionale dei diritti e la violazione delle norme del giusto processo, sotto il profilo della parità delle parti e della ragionevole durata del processo, anche in contrasto con le norme sovranazionali.

### Norme censurate

#### **(R.O. 40 del 2021)**

**D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (1)**

**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19.**

-----  
(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27.  
-----



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

**Art. 54-ter - Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa**

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. (2)

-----  
(2) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, successivamente, dall'art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.  
-----

**(R.O. 51 del 2021)**

**D.L. 28 ottobre 2020, n. 137. (1)**

**Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

-----  
(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176.  
-----

**Art. 4. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa**

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020". E' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

-----  
**D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.**

**Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.**

**Art. 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti**

Testo anteriore alla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21.

(omissis)

14. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".

(omissis)

---